



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici** ..... 1
- ★ **Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli** ..... 1

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1293 della Commissione, del 26 settembre 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo <sup>(1)</sup>** ..... 2
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1294 della Commissione, del 26 settembre 2018, relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>** ..... 5
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1295 della Commissione, del 26 settembre 2018, che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(1)</sup>** ..... 7

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## DECISIONI

- ★ **Decisione (UE) 2018/1296 del Consiglio, del 18 settembre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 13<sup>a</sup> assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici** ..... 11
  - ★ **Decisione di esecuzione (UE) 2018/1297 della Commissione, del 25 settembre 2018, relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5412]** ..... 19
- 

## Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data (GU L 165 del 26.6.2009)** ..... 21

## II

(Atti non legislativi)

## ACCORDI INTERNAZIONALI

**Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici**

L'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici <sup>(1)</sup>, firmato a Bruxelles il 1° aprile 2015, entra in vigore il 27 novembre 2018, conformemente all'articolo 11 dell'accordo, essendo stato depositato il 29 agosto 2018 l'ultimo strumento di ratifica.

---

<sup>(1)</sup> GU L 207 del 4.8.2015, pag. 17.

**Avviso riguardante l'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli**

L'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli <sup>(1)</sup> entrerà in vigore il 1° ottobre 2018, essendo stata conclusa, in data 16 luglio 2018, la procedura prevista al punto 15 dell'accordo.

---

<sup>(1)</sup> GU L 129 del 25.5.2018, pag. 3.

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1293 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2018

### recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato dell'Unione.
- (2) A norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione <sup>(2)</sup>, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
- (3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, la Commissione è tenuta a prendere una decisione in merito all'autorizzazione e all'immissione sul mercato dell'Unione di un nuovo alimento e ad aggiornare l'elenco dell'Unione.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione <sup>(3)</sup> ha autorizzato, in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>, l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo alimento da utilizzarsi sotto forma di capsule o compresse negli integratori alimentari destinati agli adulti.
- (5) Il 22 marzo 2018 la società DuPont Nutrition Biosciences ApS ha presentato alla Commissione una domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. Nella domanda si chiedeva di inserire tra le forme consentite il lattitolo in polvere da utilizzarsi negli integratori alimentari.
- (6) La Commissione non ha chiesto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del summenzionato regolamento, in quanto la modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo mediante inserimento, tra le forme consentite, del lattitolo in polvere da utilizzarsi negli integratori alimentari non è responsabile di avere un effetto sulla salute umana.
- (7) Il livello massimo di lattitolo autorizzato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/450 quale nuovo alimento da utilizzarsi sotto forma di capsule o compresse negli integratori alimentari è di 20 g/giorno. Il livello d'uso proposto del nuovo alimento lattitolo da utilizzarsi sotto forma di polvere nella stessa categoria alimentare corrisponde al livello massimo attualmente autorizzato. È pertanto opportuno modificare le condizioni d'uso del lattitolo per autorizzarne l'utilizzo sotto forma di polvere al livello massimo autorizzato esistente.
- (8) Le informazioni fornite nella domanda presentano motivazioni sufficienti per stabilire che la domanda di modifica delle condizioni d'uso del nuovo alimento lattitolo mediante inserimento, tra le forme consentite, del lattitolo in polvere da utilizzarsi negli integratori alimentari è conforme al disposto dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283.

<sup>(1)</sup> GUL 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione, del 20 dicembre 2017, che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti (GU L 351 del 30.12.2017, pag. 72).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2017/450 della Commissione, del 13 marzo 2017, che autorizza l'immissione sul mercato del lattitolo quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 69 del 15.3.2017, pag. 31).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1).

- (9) La direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> stabilisce requisiti relativi agli integratori alimentari. La nuova forma del lattitolo da utilizzarsi negli integratori alimentari dovrebbe essere autorizzata ferme restando le disposizioni di tale direttiva.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

1. La voce figurante nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283, riguardante la sostanza «lattitolo», è modificata come specificato nell'allegato del presente regolamento.
2. La voce figurante nell'elenco dell'Unione di cui al paragrafo 1 comprende le condizioni d'uso e i requisiti in materia di etichettatura indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 2002/46/CE.

#### *Articolo 2*

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

<sup>(1)</sup> Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GUL 183 del 12.7.2002, pag. 51).

ALLEGATO

Nella tabella 1 (Nuovi alimenti autorizzati) dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, la voce relativa al «Lattitolo» è sostituita dalla seguente:

Nuovo alimento autorizzato	Condizioni alle quali il nuovo alimento può essere utilizzato		Requisiti specifici aggiuntivi in materia di etichettatura	Altri requisiti
«Lattitolo»	<i>Categoria dell'alimento specificato</i>	<i>Livelli massimi</i>	La denominazione del nuovo alimento figurante sull'etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è «lattitolo»	
	Integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE (capsule, compresse o polvere), destinati alla popolazione adulta	20 g/giorno		

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1294 DELLA COMMISSIONE****del 26 settembre 2018****relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 22 dicembre 2015 la Commissione ha ricevuto da Progarein France SAS una domanda di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base. Tale domanda era corredata degli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 30 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sul catrame di pino delle Landes <sup>(2)</sup>. Il 24 maggio 2018 la Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi la relazione di esame <sup>(3)</sup> e il progetto del presente regolamento relativo alla non approvazione del catrame di pino delle Landes e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018.
- (3) La documentazione fornita dal richiedente non dimostra che il catrame di pino delle Landes soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>.
- (4) Nella relazione tecnica dell'Autorità sono stati tuttavia individuati problemi specifici riguardanti il catrame di pino delle Landes. Il catrame di pino delle Landes è una miscela complessa, di cui non si conosce la composizione esatta. Dovrebbe essere considerato una sostanza potenzialmente pericolosa, in quanto può contenere sostanze potenzialmente pericolose (ad esempio furfuroli, fenoli). Non si può inoltre escludere la presenza di sostanze estremamente preoccupanti (ad esempio agenti cancerogeni genotossici come gli idrocarburi policiclici aromatici). Non è stato altresì possibile completare la valutazione dei rischi per gli operatori, i lavoratori, gli astanti e i consumatori in base ai dati disponibili nella domanda.
- (5) Non era disponibile alcuna valutazione pertinente, effettuata conformemente ad altri atti normativi dell'Unione, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (6) La Commissione ha invitato il richiedente a presentare osservazioni sulla relazione tecnica dell'Autorità e sul progetto di relazione di esame della Commissione. Il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che sono state oggetto di un attento esame.
- (7) Nonostante le argomentazioni addotte dal richiedente, non è stato tuttavia possibile dissipare le preoccupazioni in relazione alla sostanza.
- (8) Ne consegue che, come indicato nella relazione di esame della Commissione, non è stato stabilito che le prescrizioni di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatte. È pertanto opportuno non approvare il catrame di pino delle Landes come sostanza di base.
- (9) Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un'ulteriore domanda di approvazione del catrame di pino delle Landes come sostanza di base conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

<sup>(2)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Landes pine tar for use in plant protection as protectant and repellent* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base catrame di pino delle Landes per l'uso fitosanitario come agente preventivo e repellente). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1311, 57 pagg.,

<sup>(3)</sup> <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=IT>.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La sostanza catrame di pino delle Landes non è approvata come sostanza di base.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1295 DELLA COMMISSIONE****del 26 settembre 2018****che approva la sostanza di base olio di cipolla conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 12 dicembre 2016 la Commissione ha ricevuto da Bionext una domanda di approvazione dell'olio di cipolla come sostanza di base. Tale domanda è stata successivamente integrata con gli elementi prescritti all'articolo 23, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (2) La Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di fornire assistenza scientifica. Il 31 ottobre 2017 l'Autorità ha presentato alla Commissione una relazione tecnica sull'olio di cipolla <sup>(2)</sup>.
- (3) La Commissione ha presentato il progetto di relazione di esame <sup>(3)</sup> il 25 maggio 2018 e il progetto del presente regolamento al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 19 luglio 2018 e li ha messi a punto per la riunione del comitato del 20 luglio 2018.
- (4) La documentazione fornita dal richiedente dimostra che l'olio di cipolla soddisfa i criteri di «prodotto alimentare» quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(4)</sup>. Inoltre, pur non essendo utilizzato prevalentemente per scopi fitosanitari, esso è comunque utile a questi fini in un prodotto costituito dalla sostanza in esame. Pertanto va considerato una sostanza di base.
- (5) Dagli esami effettuati è emerso che l'olio di cipolla può, in generale, considerarsi conforme a requisiti di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nella relazione di esame della Commissione. È pertanto opportuno approvare l'olio di cipolla come sostanza di base.
- (6) A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 6 del medesimo regolamento e alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, è tuttavia necessario introdurre determinate condizioni per l'approvazione, specificate nell'allegato I del presente regolamento.
- (7) Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione <sup>(5)</sup>.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Approvazione di una sostanza di base**

La sostanza olio di cipolla è approvata come sostanza di base alle condizioni di cui all'allegato I.

<sup>(1)</sup> GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.<sup>(2)</sup> EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare), 2017. *Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for onion oil for use in plant protection as repellent* (Relazione tecnica sull'esito della consultazione con gli Stati membri e l'EFSA sulla domanda relativa alla sostanza di base olio di cipolla per l'uso fitosanitario come repellente). Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2017:EN-1315, 36 pagg., doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1315.<sup>(3)</sup> <http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN>.<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GUL 31 dell'1.2.2002, pag. 1).<sup>(5)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GUL 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

*Articolo 2***Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011**

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2018

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

\_\_\_\_\_

## ALLEGATO I

Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
Olio di cipolla N. CAS: 8002-72-0	Non pertinente	Di qualità alimentare	17 ottobre 2018	L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

ALLEGATO II

Nell'allegato, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, è aggiunta la seguente voce:

Numero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Disposizioni specifiche
«20	Olio di cipolla N. CAS: 8002-72-0	Non pertinente	Di qualità alimentare	17 ottobre 2018	L'olio di cipolla deve essere impiegato in conformità delle condizioni specifiche indicate nelle conclusioni della relazione di esame sull'olio di cipolla (SANTE/10615/2018), in particolare delle relative appendici I e II.»

<sup>(1)</sup> Ulteriori dettagli sull'identità, le specifiche e le modalità d'impiego della sostanza di base sono contenuti nella relazione di esame.

## DECISIONI

### DECISIONE (UE) 2018/1296 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2018

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella 13<sup>a</sup> assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) per quanto riguarda alcune modifiche della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e delle sue appendici**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2013/103/UE del Consiglio <sup>(1)</sup> l'Unione ha aderito alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 («convenzione COTIF»).
- (2) La decisione 2013/103/UE del Consiglio specifica che la Commissione rappresenta l'Unione alle riunioni dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF).
- (3) Gli Stati membri, ad eccezione di Cipro e Malta, sono parti contraenti della convenzione COTIF e la applicano.
- (4) L'assemblea generale dell'OTIF è stata istituita conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), della convenzione COTIF («assemblea generale»). Nella 13<sup>a</sup> sessione del 25 e 26 settembre 2018, l'assemblea generale dell'OTIF è chiamata a decidere in merito ad alcune modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici E (Contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario – CUI) e G (Ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato nel traffico internazionale – ATMF). In tale occasione l'assemblea generale è chiamata anche a decidere in merito all'adozione di una nuova appendice H della convenzione COTIF riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nella 13<sup>a</sup> assemblea generale dell'OTIF, poiché le previste modifiche della convenzione COTIF e delle sue appendici vincoleranno l'Unione e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva (UE) 2016/797 <sup>(2)</sup> e sulla direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (6) Le modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF sono dirette ad aggiornare alcune disposizioni a seguito dell'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF nel 2011, in particolare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano il diritto di voto dell'organizzazione regionale e la determinazione del quorum.
- (7) Le modifiche della convenzione COTIF mirano a migliorare e agevolare la procedura di revisione della convenzione al fine di modificare in maniera coerente e rapida le appendici e di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale, nonché di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

<sup>(1)</sup> Decisione 2013/103/UE del Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma e la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia di adesione dell'Unione europea alla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999 (GU L 51 del 23.2.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

- (8) Le modifiche dell'appendice E (CUI) della convenzione COTIF mirano a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI al fine di garantire che tali regole siano applicate in modo più sistematico per lo scopo da esse perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale come nel caso dei corridoi merci o dei treni per il traffico passeggeri internazionale.
- (9) Le modifiche dell'appendice G (ATMF) della convenzione COTIF sono dirette ad armonizzare le norme dell'OTIF e dell'Unione, in particolare a seguito dell'adozione del quarto pacchetto ferroviario da parte dell'Unione nel 2016.
- (10) La maggior parte delle modifiche proposte sono in linea con il diritto e con gli obiettivi strategici dell'Unione e dovrebbero pertanto essere da essa sostenute.
- (11) La posizione dell'Unione nella 13ª assemblea generale dell'OTIF dovrebbe pertanto essere basata sul testo accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione nella 13ª assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) è stabilita nel testo accluso.
2. Nell'assemblea generale i rappresentanti dell'Unione possono accettare modifiche di minore entità delle posizioni stabilite nel testo accluso senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottate, le decisioni della 13ª assemblea generale sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* con l'indicazione della data della loro entrata in vigore.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2018

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
G. BLÜMEL

## ALLEGATO

## 1. INTRODUZIONE

La 13<sup>a</sup> sessione dell'assemblea generale dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) si terrà il 25 e 26 settembre 2018. I documenti relativi alla riunione sono disponibili sul sito dell'OTIF al seguente link: [http://extranet.otif.org/en/?page\\_id=1071](http://extranet.otif.org/en/?page_id=1071).

## 2. OSSERVAZIONI SUI PUNTI DELL'ORDINE DEL GIORNO

**Punto 1 dell'ordine del giorno – Elezione del presidente e del vicepresidente**

*Documenti:* nessuno

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

**Punto 2 dell'ordine del giorno – Adozione dell'ordine del giorno**

*Documenti:* SG-18028-AG 13/2.1; SG-18047-AG 13/2.2

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva), fatte salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda il punto 9 dell'ordine del giorno

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione, fatte salve le competenze degli Stati membri per quanto riguarda il punto 9 dell'ordine del giorno

*Posizione:* a favore dell'adozione dell'ordine del giorno

**Punto 3 dell'ordine del giorno – Formazione del comitato «Credenziali»**

*Documenti:* nessuno

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

**Punto 4 dell'ordine del giorno – Organizzazione del lavoro e designazione dei comitati ritenuti necessari**

*Documenti:* nessuno

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

**Punto 5 dell'ordine del giorno – Modifica del regolamento interno**

*Documenti:* SG-18030-AG 13/5

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:* esprimersi a favore delle modifiche del regolamento interno dell'assemblea generale.

I progetti di modifica del regolamento interno dell'assemblea generale dell'OTIF proposti si riferiscono ai termini di presentazione e trasmissione dei documenti, alla partecipazione di esperti indipendenti e al chiarimento delle disposizioni relative all'esercizio dei diritti da parte delle organizzazioni regionali. La versione attuale del regolamento interno è antecedente all'adesione dell'Unione alla convenzione COTIF; alcune disposizioni devono pertanto essere aggiornate, in particolare le disposizioni che istituiscono il quorum e che disciplinano i diritti di voto dell'Unione (articoli 20 e 21), che devono essere modificate per rispettare l'articolo 38 della convenzione COTIF e l'accordo UE-OTIF. Le altre modifiche proposte mirano a garantire l'ordinato svolgimento delle sedute dell'assemblea generale sulla base delle migliori prassi dell'OTIF e internazionali disponibili; è opportuno sostenerle.

**Punto 6 dell'ordine del giorno – Elezione del segretario generale per il periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021**

*Documenti:* diffusione limitata

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

**Punto 7 dell'ordine del giorno – Appartenenza all'OTIF: situazione generale**

*Documenti:* SG-18032-AG 13/7

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* non applicabile

*Posizione:* nessuna

**Punto 8 dell'ordine del giorno – Cooperazione con le organizzazioni e le associazioni internazionali**

*Documenti:* SG-18048-AG 13/8

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:*

opporsi alla proposta del segretariato dell'OTIF secondo cui l'assemblea generale dovrebbe autorizzare il comitato amministrativo a istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e a vigilare sul corretto funzionamento di tali gruppi.

Proporre, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione COTIF, che l'assemblea generale decida di istituire temporaneamente, vale a dire per un periodo di quattro anni, un comitato ad hoc incaricato di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. L'Unione dovrebbe poter partecipare ai lavori del comitato ad hoc in conformità del punto 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione. Le attività del comitato dovrebbero essere basate sul programma di lavoro dell'OTIF ed essere conformi al medesimo.

La proposta del segretariato dell'OTIF consiste in una decisione dell'assemblea generale che autorizza a conferire al comitato amministrativo il potere di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. Nella fase attuale l'Unione condivide l'obiettivo, vale a dire consentire un certo grado di flessibilità nelle materie in questione, ma non può accettare la proposta in quanto tale, poiché equivale a conferire un nuovo compito al comitato amministrativo, oltre a quelli di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione COTIF, senza una modifica formale di quest'ultima, operata conformemente alle procedure applicabili.

Tuttavia, condividendo l'obiettivo generale, l'Unione propone che l'assemblea generale istituisca temporaneamente un comitato ad hoc, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della convenzione, con il compito di istituire e sciogliere gruppi di contatto di consultazione con altre organizzazioni e associazioni internazionali e di vigilare sul funzionamento di tali gruppi. A tale proposito, è importante tenere presente che tali compiti hanno implicazioni pratiche per l'elaborazione delle politiche dell'OTIF in tutti i settori. È pertanto necessario garantire che l'Unione partecipi a pieno titolo a queste attività, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

Un periodo di quattro anni dovrebbe essere adeguato per valutare, prima della sua scadenza, se l'esperienza acquisita sia soddisfacente. In caso affermativo, previa debita preparazione, potrebbe essere prevista una modifica della convenzione per una soluzione strutturale, nel rispetto delle garanzie a favore dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo di adesione.

**Punto 9 dell'ordine del giorno – Quadro di bilancio**

*Documenti:* diffusione limitata

*Competenza:* Stati membri

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

A norma dell'articolo 4 dell'accordo UE-OTIF, «l'Unione non contribuisce al bilancio dell'OTIF e non partecipa alle decisioni a tal riguardo».



**Punto 10 dell'ordine del giorno - Revisione parziale della convenzione di base: modifica della procedura di revisione della COTIF**

*Documenti:* SG-18035-AG 13/10

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* esprimersi a favore della modifica dell'articolo 34, paragrafi da 3 a 6, della convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Conformemente agli esiti della discussione in materia in occasione della 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione, è necessario e opportuno sostenere la proposta di modifica della convenzione COTIF per stabilire un periodo di tempo determinato (36 mesi) per l'entrata in vigore delle modifiche delle appendici adottate dall'assemblea generale, compresa la clausola di flessibilità per prorogare tale termine caso per caso, se così deciso dall'assemblea generale alla maggioranza prevista dall'articolo 14, paragrafo 6, della convenzione COTIF.

La proposta è intesa a migliorare e agevolare la procedura di revisione della COTIF al fine di modificare in maniera coerente e rapida la convenzione e le sue appendici, nonché di prevenire gli effetti negativi delle attuali lungaggini della procedura di revisione, compreso il rischio di una discrepanza interna tra le modifiche adottate dal comitato di revisione e quelle adottate dall'assemblea generale e di una discrepanza esterna, in particolare con il diritto dell'Unione.

**Punto 11 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi CIM – Relazione del segretario generale**

*Documenti:* SG-18036-AG 13/11

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione (in caso di votazione)

*Posizione:* prendere atto della relazione del segretario generale e incaricarlo di presentare alla 14<sup>a</sup> assemblea generale una relazione sui progressi dei lavori in materia di questioni doganali e digitalizzazione dei documenti di trasporto merci e, se necessario, di avanzare proposte di modifica delle regole uniformi CIM.

**Punto 12 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi CUI**

*Documenti:* SG-18037-AG 13/12

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:*

esprimersi a favore delle modifiche del titolo e degli articoli 1 e 3, dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 5 bis, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 10, paragrafo 3, delle regole uniformi CUI e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Ai fini delle modifiche delle regole uniformi CUI, esprimersi a favore delle modifiche dell'articolo 2 [paragrafo 1, lettera a), numero 3]) e dell'articolo 6 [paragrafo 1, lettera e)] della convenzione COTIF.

Conformemente alle modifiche approvate in occasione della 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, le modifiche proposte mirano essenzialmente a chiarire l'ambito di applicazione delle regole uniformi CUI introducendo all'articolo 3 una definizione di «traffico ferroviario internazionale» con cui si intende «il traffico che comporta l'utilizzo di una linea ferroviaria internazionale o di più linee ferroviarie nazionali successive situate in almeno due Stati e coordinate dai gestori dell'infrastruttura interessati», modificando di conseguenza l'articolo 1 (Ambito di applicazione) e mantenendo nel contempo il nesso con le regole uniformi CIV e CIM. L'obiettivo è garantire che le regole uniformi CUI siano applicate in modo più sistematico per lo scopo perseguito, vale a dire nel traffico ferroviario internazionale.

I progetti di modifica sono coerenti con le definizioni e le disposizioni dell'acquis dell'Unione per quanto riguarda la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura [ad esempio gli articoli 40, 43 e 46 della direttiva 2012/34/UE (rifusione)]. Per quanto riguarda il progetto di modifica dell'articolo 8 proposto (Responsabilità del gestore) si tratta essenzialmente di una modifica di natura redazionale che non influisce sull'ambito di applicazione o sulla sostanza della disposizione. I proposti progetti di modifica dell'articolo 9 nonché degli articoli 3, 5, 5 bis, 7 e 10 sono puramente redazionali.

**Punto 13 dell'ordine del giorno – Revisione parziale delle regole uniformi ATMF**

*Documenti:* SG-18038-AG 13/13

*Competenza:* Unione (esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:* esprimersi a favore della revisione parziale delle regole uniformi ATMF come proposto dal segretariato dell'OTIF.

Una revisione parziale delle regole uniformi ATMF è stata adottata in occasione della 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione per le ragioni descritte nel paragrafo seguente. Tale revisione prevedeva tuttavia anche alcune modifiche di minore entità di natura linguistica o redazionale degli articoli 1, 3 e 9 delle regole uniformi ATMF, che esulano dalla competenza del comitato di revisione. Esse dovrebbero pertanto essere adottate dall'assemblea generale.

Le disposizioni delle regole uniformi ATMF sono compatibili con le disposizioni della direttiva 2008/57/CE relativa all'interoperabilità e in parte con la direttiva 2009/49/CE sulla sicurezza. Con l'adozione del quarto pacchetto ferroviario, l'Unione ha modificato numerose disposizioni di tale acquis. Sulla base di un'analisi da parte della Commissione, il segretariato dell'OTIF e il pertinente gruppo di lavoro hanno predisposto le modifiche riguardanti gli articoli 2, 3 bis, 5, 6, 7, 10, 10 ter, 11 e 13 delle regole uniformi ATMF. Tali modifiche sono necessarie per armonizzare alcuni termini con le nuove disposizioni dell'UE e per prendere in considerazione alcune modifiche procedurali nell'UE, in particolare il fatto che l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie sarà competente per il rilascio delle autorizzazioni dei veicoli. Le modifiche proposte non hanno incidenza sul concetto di base dell'ATMF.

**Punto 14 dell'ordine del giorno – Nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale**

*Documenti:* SG-18039-AG 13/14.1; SG-18040-AG 13/14.2

*Competenza:* Unione (esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:*

esprimersi a favore (SG-18039-AG/14.1) dell'inclusione di una nuova appendice H riguardante l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale nella convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Esprimersi a favore (SG-18040-AG 13/14.2), ai fini dell'inclusione di una nuova appendice H, delle modifiche dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 33, paragrafi 4 e 6, e dell'articolo 35, paragrafi 4 e 6, della convenzione COTIF e approvare le modifiche della relazione esplicativa.

Il progetto di nuova appendice H stabilisce le disposizioni per disciplinare l'esercizio sicuro dei treni nel traffico internazionale con l'obiettivo di armonizzare la convenzione COTIF con l'acquis dell'Unione e sostenere l'interoperabilità al di là dei confini dell'Unione europea. Il testo proposto è coerente con le disposizioni della nuova direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza e la relativa legislazione secondaria. Come indicato, è altresì necessario modificare alcune disposizioni della convenzione COTIF ai fini dell'inclusione della nuova appendice H.

I testi delle proposte sono sottoposti all'assemblea generale in virtù di una decisione adottata durante la 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione e sono pienamente coerenti con la posizione dell'Unione definita in vista della sessione del comitato di revisione.

**Punto 15 dell'ordine del giorno – Discussione generale sulla necessità di armonizzare le condizioni di accesso**

*Documenti:* SG-18041-AG 13/15

*Competenza:* Unione (esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:* esprimersi a favore della proposta del segretariato dell'OTIF di dare mandato al segretario generale di proseguire i lavori sullo sviluppo di un quadro giuridico non vincolante sulle condizioni di accesso alla rete ferroviaria internazionale, in conformità delle linee guida contenute nella sezione VI del documento SG-18041-AG 13/15, nell'ambito del gruppo di lavoro di esperti giuridici e in collaborazione con le organizzazioni e associazioni internazionali competenti.

La materia – ossia le condizioni di accesso alla rete ferroviaria – è disciplinata a livello dell'UE dalla direttiva 2012/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione). In linea con la discussione che si è svolta su questo tema durante la 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è opportuno continuare a sostenere l'iniziativa sullo sviluppo da parte dell'OTIF di un quadro giuridico non vincolante sulle condizioni di accesso alla rete ferroviaria, quale mezzo per facilitare e migliorare il traffico ferroviario internazionale oltre i confini dell'UE.

**Punto 16 dell'ordine del giorno – Diritto ferroviario unificato – Relazione del segretario generale**

*Documenti:* SG-18042-AG 13/16

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:*

prendere atto della relazione del segretario generale e incaricarlo di proseguire la collaborazione con l'UNECE sull'iniziativa relativa al diritto ferroviario unificato.

Dare mandato al comitato amministrativo di dare seguito all'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato ed emettere un parere consultivo su questioni strategiche generali, se possibile, e dare mandato al gruppo di lavoro di esperti giuridici di dar seguito all'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato ed emettere un parere consultivo su questioni giuridiche, ove possibile.

Incaricare il segretario generale e il gruppo di lavoro di esperti giuridici, in consultazione con il comitato amministrativo, di esaminare e proporre soluzioni per un adeguato coinvolgimento dell'OTIF nella gestione di strumenti giuridici vincolanti che possano incorporare il progetto di regime giuridico sul contratto di trasporto di merci sviluppato nel quadro dell'iniziativa dell'UNECE concernente il diritto ferroviario unificato, e incaricare il segretario generale di presentare una relazione in occasione della 14<sup>a</sup> assemblea generale.

Un regime giuridico internazionale unico può offrire vantaggi ai trasporti ferroviari nel continente eurasiatico rispetto ai due sistemi giuridici attuali, ma un tale regime unico può essere realizzato solo con l'impegno e la partecipazione espliciti di OSJD e OTIF e dei loro membri, altrimenti verrà sviluppato un terzo regime giuridico internazionale e la regolamentazione ferroviaria internazionale risulterà ulteriormente frammentata. Di conseguenza, prima di mettere in atto un sistema giuridico globale è necessaria una decisione politica preventiva da parte delle organizzazioni esistenti per coordinare tale obiettivo. È quindi necessario e opportuno far sì che l'OTIF continui a essere coinvolta in tale processo, in particolare mediante le attività del comitato amministrativo e del gruppo di lavoro di esperti giuridici, e che riferisca sullo stato di avanzamento dei lavori in seno all'UNECE in occasione della prossima riunione dell'assemblea generale.

**Punto 17 dell'ordine del giorno – gruppo di lavoro di esperti giuridici**

*Documenti:* SG-18046-AG 13/17

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:*

appoggiare l'istituzione di un gruppo di lavoro consultivo di esperti giuridici per: preparare progetti di modifica o integrazione della convenzione; fornire consulenza e assistenza giuridica, promuovere e agevolare il funzionamento e l'attuazione della convenzione COTIF, monitorare e valutare l'attuazione e l'applicazione della convenzione COTIF, fungere per i membri dell'OTIF da forum in cui sollevare e discutere questioni giuridiche pertinenti.

Dare mandato al segretario generale di presentare conclusioni e proposte formulate dal gruppo di lavoro agli organi competenti dell'OTIF a fini di esame e/o decisione.

Incaricare il segretario generale di presentare una relazione sulle attività del gruppo di lavoro nel corso della 14<sup>a</sup> sessione dell'assemblea generale.

Conformemente agli esiti della discussione in materia in occasione della 26<sup>a</sup> sessione del comitato di revisione nel febbraio 2018, è opportuno appoggiare l'istituzione di un gruppo permanente di esperti giuridici in seno all'OTIF al fine di assistere e agevolare il funzionamento degli organi esistenti nel settore giudiziario e garantire una gestione efficace della convenzione COTIF.

**Punto 18 dell'ordine del giorno – Relazione sulle attività del comitato amministrativo nel periodo che va dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2018**

*Documenti:* diffusione limitata

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* prendere nota della relazione

**Punto 19 dell'ordine del giorno – Elezione del comitato amministrativo per il periodo che va dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2021 (composizione e presidenza)**

*Documenti:* diffusione limitata

*Competenza:* Unione (concorrente)

*Esercizio dei diritti di voto:* Stati membri

*Posizione:* nessuna

**Punto 20 dell'ordine del giorno – Data provvisoria della 14<sup>a</sup> assemblea generale**

*Documenti:* nessuno

*Competenza:* non pertinente

*Esercizio dei diritti di voto:* non applicabile

*Posizione:* nessuna

**Punto 21 dell'ordine del giorno – Varie ed eventuali**

*Documenti:* non disponibili

*Competenza:* non pertinente

*Esercizio dei diritti di voto:* non applicabile

*Posizione:* nessuna

**Punto 22 dell'ordine del giorno – Mandati dell'assemblea generale**

*Documenti:* nessuno

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:* mandati in conformità del punto 8 dell'ordine del giorno

**Punto 23 dell'ordine del giorno – Relazioni delle commissioni, ove necessario**

*Documenti:* non disponibili

*Competenza:* non pertinente

*Esercizio dei diritti di voto:* non applicabile

*Posizione:* nessuna

**Punto 24 dell'ordine del giorno – Adozione di decisioni, mandati, raccomandazioni e altri documenti dell'assemblea generale (documento finale)**

*Documenti:* non disponibili

*Competenza:* Unione (concorrente ed esclusiva)

*Esercizio dei diritti di voto:* Unione

*Posizione:* specificata ai punti pertinenti dell'ordine del giorno.

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1297 DELLA COMMISSIONE****del 25 settembre 2018****relativa a una deroga al riconoscimento reciproco dell'autorizzazione di biocidi contenenti creosoto proposta dalla Francia a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio***[notificata con il numero C(2018) 5412]***(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Le società Bilbaina de Alquitranes, S.A., Koppers International B.V. e Rain Carbon BVBA («i richiedenti») hanno presentato alla Francia domande complete di riconoscimento reciproco di tre autorizzazioni concesse dalla Svezia relativamente a tre famiglie di biocidi preservanti del legno contenenti il principio attivo creosoto («i prodotti»). La Svezia ha autorizzato i prodotti per il trattamento da parte di operatori professionali di pali per le linee aeree dell'elettricità e delle comunicazioni («pali di trasmissione») e di traversine ferroviarie.
- (2) Il creosoto è classificato conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> come sostanza cancerogena di categoria 1B. Il creosoto soddisfa anche in criteri per essere considerato una sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) a norma dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>. Pertanto soddisfa i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) n. 528/2012. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, l'uso di biocidi contenenti creosoto deve essere limitato agli Stati membri nei quali è soddisfatta almeno una delle condizioni stabilite in detto paragrafo.
- (3) La Francia ha ritenuto che nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 fosse soddisfatta relativamente al trattamento di pali di trasmissione nel suo territorio e che il rifiuto dell'autorizzazione per tale uso fosse giustificato per motivi inerenti alla tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana, come stabilito all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c) rispettivamente, del regolamento (UE) n. 528/2012. Pertanto, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, di tale regolamento, la Francia ha informato i richiedenti dell'intenzione di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni da concedere in Francia, non autorizzando i prodotti per il trattamento di pali di trasmissione («l'uso limitato»).
- (4) Due richiedenti hanno espresso disaccordo con la proposta di adeguamento e uno non ha risposto entro sessanta giorni dalla comunicazione. In data 22 novembre 2017 la Francia ha informato di conseguenza la Commissione conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (5) Dalle argomentazioni presentate dalla Francia risulta che il rischio per gli esseri umani o per l'ambiente derivante dall'esposizione al creosoto associato all'uso limitato dei prodotti non può essere considerato trascurabile. La Francia ha anche indicato che sul mercato francese sono disponibili altri preservanti del legno contenenti principi attivi che non soddisfano i criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, per l'uso limitato. La mancata autorizzazione per l'uso limitato non avrebbe pertanto un impatto negativo sproporzionato sulla società francese. Secondo la Francia l'uso limitato non è essenziale per contrastare alcun pericolo grave per la salute umana, la salute animale o l'ambiente.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

- (6) Non è quindi soddisfatta nessuna delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per l'uso limitato in Francia. Al fine di ottenere un elevato livello di tutela della salute umana, animale e dell'ambiente, il regolamento (UE) n. 528/2012 stabilisce che l'autorizzazione di biocidi contenenti principi attivi aventi i profili di rischio più gravi sia limitata a situazioni specifiche. Inoltre, a norma dell'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, di detto regolamento, gli Stati membri possono, in particolare, proporre, in base ai motivi di cui al primo comma di tale articolo, di rifiutare il rilascio di un'autorizzazione o di adeguare i termini e le condizioni delle autorizzazioni richieste per biocidi che contengono un principio attivo al quale si applica l'articolo 5, paragrafo 2, o l'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento. Il creosoto soddisfa diversi criteri di esclusione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di tale regolamento in termini di proprietà pericolose per l'ambiente e per la salute umana.
- (7) La Commissione ritiene pertanto che la deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia sia giustificata per i motivi di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), di detto regolamento.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. La deroga al riconoscimento reciproco proposta dalla Francia per le famiglie di biocidi di cui al paragrafo 2 è giustificata per i motivi di tutela dell'ambiente e della salute e della vita umana di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 528/2012, in combinato disposto con l'articolo 37, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento.

2. Il paragrafo 1 si applica alle famiglie di biocidi identificate dai seguenti numeri di riferimento, come previsto dal registro per i biocidi:

BC-WK024516-27;

BC-DQ024492-36;

BC-EU013041-45.

#### *Articolo 2*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2018

*Per la Commissione*  
Vytenis ANDRIUKAITIS  
*Membro della Commissione*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica della decisione del Consiglio, del 28 maggio 2009, recante pubblicazione in forma consolidata del testo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) del 14 novembre 1975 come modificata a decorrere da tale data**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 165 del 26 giugno 2009)*

Pagina 44, allegato IV, «Identificazione», punti 5. e 6.

*anziché:* «5. Autres caractéristiques .....  
6. Nombre d'annexes .....»

*leggasi:* «5. Altre caratteristiche .....  
6. Numero degli allegati .....»

Pagina 44, allegato IV, «Approvazione», punto 7.

*anziché:* «Date .....  
Signature ..... »

*leggasi:* «Data .....  
Firma .....».

---











ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**